

CASSAZIONE SEZ. LAVORO

13 MAGGIO 1985 N. 2975

PRESIDENTE: DONDONA

RELATORE: MUGLIA

PARTI: INAIL

(Avv. Mancini, Napolitano)

FABBRICA ITALIANA

MAGNETI MARELLI

(Avv. Arnaboldi, Menichino)

Previdenza (assicurazioni sociali)**• INAIL • Assicurazione****infortuni sul lavoro • Lavorazioni****protette • In genere • Addetti a****terminali video • Obbligo****assicurativo • Sussistenza.**

I terminali video rientrano tra gli impianti e gli apparecchi elettrici, che l'art. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) elenca espressamente, ponendo come presunzione iuris et de iure la esistenza del rischio per quei soggetti i quali, nell'espletamento della loro attività — anche se impiegatizia — vengano a contatto con tali impianti ed apparecchi elettrici in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo.

Ne consegue che i lavoratori addetti ai terminali video sono soggetti all'obbligo assicurativo senza che possa avere rilievo l'accertamento relativo all'entità del pericolo ed alla conseguente gravità del rischio, che, valutato preventivamente dal legislatore il quale lo riconnette al fatto obiettivo dell'adibizione del lavoratore ad uno dei detti congegni, resta, apprezzabile soltanto in sede di determinazione della misura del premio di assicurazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Funzionari dell'INAIL nel corso di una ispezione eseguita presso la filiale in Padova della Fabbrica Italiana Magneti Marelli, accertavano che la società non aveva ricompreso tra il personale bene-

gica giustificazione nella considerazione che l'uso di tali macchine o impianti è oggettivamente e notoriamente rischioso e tale rischio non può essere annullato dalla adozione di mezzi di prevenzione e protezione suscettibili anch'essi di guasti che li rendono inefficienti al fine;

per avere il Giudice del merito omesso di considerare che se è pur vero che nella esecuzione dei vari lavori previsti dall'art. 1 T.U. 1124/1965 può ricorrere una maggiore o minore esposizione al rischio, è parimenti vero che il legislatore ha tenuto conto di tale elemento quantificatore graduando l'entità del tasso dei premi in relazione al rischio medio nazionale incombente su ogni singola lavorazione e prevedendo una oscillazione del 30% in più o in meno del tasso di premio indicato in tariffa, a secondo della valutazione del bilancio di ciascuna posizione assicurativa aziendale e delle misure antinfortunistiche adottate;

per avere detto poco sul requisito soggettivo della « manualità », per avere ignorato i precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema, per avere infine, obliterato che la Corte costituzionale ha ritenuto con sentenza n. 144/1977 sussistere la tutela assicurativa nei confronti del personale *de quo*.

Il motivo è fondato.

Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio (tra le altre confr. Cass. n. 866 del 12 febbraio 1982; n. 908 del 13 febbraio 1982) secondo il quale elencando espressamente l'art. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — tra i congegni pericolosi, gli impianti e gli apparecchi elettrici, si pone come precauzione *iuris et de iure* l'esistenza del rischio per quei soggetti i quali, nell'espletamento della loro attività — anche se impiegatizia — vengano a contatto con impianti ed apparecchi elettrici in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, restando così irrillevante qualunque accertamento relativo all'entità del pericolo ed alla conseguente gravità del rischio, apprezzabile soltanto in sede di determinazione della misura del premio di assicurazione; come emerge da ultimo dal d.m. 20 febbraio 1981 del Ministro del lavoro che ha ridotto tali premi per il personale ad-

detto ai terminali video, oltre che ai centri di elaborazione dati (elettronici e meccanografici), alle centrali telefoniche, alle telescriventi e simili. Trattasi all'evidenza di adibizione a macchine elettriche o elettroniche, in cui gli addetti operano all'esterno venendo a contatto con il congegno unicamente a mezzo di tastiere e simili.

Erra pertanto il Giudice del merito — a fronte di terminali video, che pur sempre rientrano nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici — il quale escluda l'obbligo assicurativo sul rilievo dell'insussistenza di un pericolo effettivo, in quanto il rischio è stato valutato preventivamente dal legislatore il quale lo riconnette al fatto obiettivo dell'adibizione del lavoratore ad uno dei detti congegni.

In altri termini risultando l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riconnessa al criterio della tassativa indicazione delle attività « protette » che la legge prende in considerazione siccome pericolose, resta riservato al Giudice del merito soltanto il riscontro fra la previsione normativa e l'attività espletata da prendere in esame, con esclusione quindi di ogni considerazione sulla necessità di aggiornamento della « lettura » di norme ritenute « obsolete » rispetto all'incalzare del progresso tecnico, sia pure al fine di contenere la generalizzazione della tutela assicurativa.

Invero l'interprete, tenuto alla lettera ed alla *ratio* della norma, non può sostituirsi al legislatore neppure in ipotesi — come quella che ne occupa — in cui il rischio di infortunio viene espresso in termini di mera probabilità dal momento che — come evidenzia la resistente — l'unica parte del terminale elettronico (alimentato da corrente elettrica a 220 volts), e cioè la tastiera, con cui le addette vengono in contatto, è percorsa da corrente continua a 5 volts, sicché in caso di contatto con l'operatore non sarebbe in grado di provocare che sensazioni fastidiose alle mani.

Ciò posto, poiché il Tribunale di Padova ha disatteso la cennata interpretazione dell'art. 1 legge 1124/1965, il ricorso merita sul punto di essere accolto.

Resta invece gratuita la critica in punto insufficienza della motivazione sul requisito soggettivo, dal momento che i giudici dell'appello hanno confermato

— sia pure con motivazione solo accennata —, nel senso propugnato dall'ordinario ricorrente e così come riconosciuto dal Pretore, la sufficienza dello svolgimento di mansioni di natura impiegatizia comportante anche attività manuali per rendere operante, sotto il profilo soggettivo, il meccanismo dell'assicurazione obbligatoria.

Le altre censure (omessa considerazione di precedenti pronunce della Corte

Costituzionale e di questa Corte di Cassazione) restano assorbite.

Il ricorso merita accoglimento sotto il profilo illustrato, e quindi la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice di pari grado, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

(*Omissis*).

VIDEOTERMINALI E TUTELA ANTINFORTUNISTICA

1. L'oggetto della sentenza in esame, e cioè la possibilità di estendere la tutela antinfortunistica ad impiegati amministrativi addetti a video-terminali, costituisce un punto fermo della giurisprudenza di Cassazione.

Tale problema, ora più che mai, è particolarmente sentito per un duplice ordine di motivi: il primo riguarda la sempre più crescente diffusione ed utilizzazione negli uffici di elaboratori elettronici, in generale, e di video-terminali in particolare; il secondo, concerne invece quei prestatori che hanno a che fare in qualche modo con tali apparecchiature.

Dicevo punto fermo, soprattutto perché è possibile notare un contrasto tra la giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale e quella di merito la quale, in genere, ha negato con svariate pronunce la tutela antinfortunistica agli impiegati di centri elettronici o meccanografici.

L'INAIL, durante un'ispezione compiuta presso la filiale di Padova della Fabbrica Italiana Magneti Marelli, accertava che due impiegate addette ai video-terminali non usufruivano della tutela antinfortunistica ex T.U. n. 1124 del 1965.

All'ingiunzione di pagamento proposta dall'INAIL, la Società Magneti Marelli si costituiva davanti al Pretore basando le proprie argomentazioni principalmente sul fatto che l'impiegato

non è ricompreso tra quei prestatori che beneficiano della tutela antinfortunistica. L'INAIL, dal canto suo, affermava che i sistemi di elaborazione dati dovevano ricomprendersi tra le apparecchiature ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 ed inoltre si soffermava sul concetto di manualità come esplicazione di qualunque energia fisica o di percezione sensoriale. Il Pretore assolveva la Magneti.

In secondo grado l'INAIL proponeva impugnazione affermando l'obbligo assicurativo per le impiegate addette alle macchine elettrocontabili.

Il Tribunale confermava la sentenza del Pretore, ritenendo che: l'obbligo assicurativo sussisteva in quanto vi fosse in concreto la esposizione al pericolo di infortunio; inoltre, in base ai progressi tecnici conseguiti era necessaria una lettura aggiornata della legge antinfortunistica; la tutela, infine, non competeva alle prestatrici in quanto « impiegate ».

L'INAIL proponeva ricorso per Cassazione affermando che il Tribunale nella sua decisione: non aveva considerato la « presunzione assoluta del rischio » di infortunio nella utilizzazione di impianti elettrici o termici; aveva detto poco sul requisito della manualità ed aveva ignorato i precedenti della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'INAIL ritenendo che la valutazione del rischio è fatta preventivamente dal legislatore; che il Giudice di merito deve valutare non il rischio e/o il pericolo ma che l'attività svolta sia prevista nell'elenco tassativo stabilito dal legislatore.

2. Analizzando compiutamente i singoli punti più interessanti della sentenza, osserviamo come la Società Magneti Marelli abbia inteso negare la tutela antinfortunistica a due sue dipendenti in quanto « impiegate », la cui attività cioè aveva un carattere « intellettuale » e non « manuale » come richiesto dalla legge. Ancora, esse non facevano altro che « premere dei tasti e leggere dei dati sul video »: tale attività non comportava alcun pericolo.

Ora, proprio il riferimento della qualifica rivestita dal prestatore all'assicurazione antinfortunistica, ha fatto molto discutere sia in dottrina che in giurisprudenza.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è nata come « assicurazione degli operai »¹.

Il T.U. n. 51 del 1904, regolante la materia infortunistica, infatti, faceva riferimento alla qualifica di « operaio », quale beneficiario dell'assicurazione obbligatoria. Successivamente il r.d. n. 1765 del 1935 parlava a sua volta di « persone addette ».

Lo stesso T.U. n. 1124 del 1965 all'art. 1, regolante le attività protette, recita così: « È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, ...siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa... ». Anche il T.U. del 1965 così, parla di « persone addette » anche se questa dizione più generale, non sembrava ad avviso di alcuni comprendere tra le persone assicurate la categoria degli impiegati.

Una prima definizione di impiegato è ravvisabile nell'art. 1 del d.l. n. 1825 del 1924 il quale afferma essere impiegato colui che è assunto dall'impresa « con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera »².

Ulteriore definizione di impiegato, si trova nella legge n. 562 del 1926 la quale parla di « prestatore di opera non manuale ».

La distinzione che veniva così ad operarsi tra operai ed impiegati si basava sulla natura manuale o intellettuale dell'attività svolta. Il codice civile all'art. 2095³ stabilisce che: « I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in

dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie ».

Ora, il T.U. del 1965 all'art. 4 n. 1 stabilisce che sono compresi nell'assicurazione « coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione ». Da ciò si evince come il T.U. non abbia distinto, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione, tra operaio ed impiegato, ma ha usato il criterio della « manualità », della « prestazione di opera manuale »⁴.

Manualità intesa dalla dottrina in modo contrastante. Da un lato è stato ritenuto⁵ che ai fini assicurativi interessa non la qualifica ma l'attività lavorativa svolta, laddove la manualità caratterizza non il singolo prestatore ma lo svolgimento dell'attività lavorativa, « la natura della prestazione dovuta ». Può definirsi come « requisito generale » di tutte le attività lavorative rilevanti « ai fini assicurativi »⁶. Un requisito di « natura oggettiva » atto a qualificare il rapporto assicurativo.

Ed il requisito della manualità si realizza in quanto il prestatore svolga un'attività che comporti rischio di infortunio⁷. La stessa Cassazione⁸ ha ritenuto che l'opera manuale retribuita si riferisce all'attività che comporta il rischio; in tal senso l'obbligo assicurativo è giustificato dall'attività e non dalla qualifica.

¹ Cfr. PICCININNO, *La prestazione di lavoro manuale nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Riv. dir. lav.*, 1970, I, p. 265.

² Vedi Cass. n. 2139 del 1962 in *Giust. civ.*, 1963, I, 601; n. 3388 del 1976; Trib. Torino 20 febbraio 1979; Trib. Bologna 25 luglio 1981, in *Orient. giur. lav.*, 1982, 280.

³ Art. 2095, comma 1 è stato modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1985, n. 190 la quale concerne il Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

⁴ Cfr. SANCIN, *La prestazione di lavoro manuale nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in presenza della tutela sociale del lavoratore*, in *Dir. prat. assic.*, 1971, I, p. 329.

⁵ Cfr. PICCININNO, *op. cit.*, p. 278.

⁶ PICCININNO, *op. cit.*, p. 282.

⁷ PICCININNO, *op. cit.*, p. 285.

⁸ Cass. n. 2363 del 1970.

Così, v'è chi ritiene che⁹ « la rilevanza giuridica dell'opera manuale » vada correlata « al rischio al quale il lavoratore è esposto e non alla qualifica professionale del lavoratore ».

Cosicché anche gli impiegati, a causa dell'utilizzazione di macchine fonti di rischio, hanno diritto alla tutela prevista ex T.U. n. 1124 del 1965.

Tenendo presente l'evoluzione legislativa in materia antinfortunistica, l'Orlandini¹⁰ ha ritenuto che « il concetto di persona assicurata... non è legato alla qualifica del soggetto, ma esclusivamente al principio della esistenza o meno del rischio ». Non è possibile ormai discriminare operai ed impiegati in base ad « un artificioso criterio di prevalenza dell'opera manuale »¹¹.

La manualità intesa come prevalenza dell'attività manuale rispetto a quella intellettuale per distinguere operai ed impiegati si rivela « quasi del tutto superata dalla prassi e dalla contrattazione collettiva¹² », ai fini della applicazione della tutela antinfortunistica.

Semmai bisogna rivolgersi « al tipo di mansioni effettivamente svolte » dal prestatore, sia esso impiegato od operaio¹³.

⁹ ALIBRANDI, *La rilevanza dell'opera manuale agli effetti della garanzia previdenziale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (nota a Corte Cost. n. 114/1977), in *Riv. dir. lav.*, 1977, II, p. 448.

¹⁰ ORLANDINI, *Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: concetto di persona assicurata* (nota a Corte Cost. n. 114/1977, in *Riv. it. prev. soc.*, 1978, p. 70).

¹¹ DE COMPADRI, *Sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria sul lavoro e le malattie professionali a persone appartenenti a categorie impiegate*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1977, p. 795.

¹² MISCIONE, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, 62.

¹³ PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, CEDAM, 1983, p. 98.

¹⁴ Sent. Corte Cost. n. 152/1969, in *Giust. civ.*, 1970, III, 30.

¹⁵ Sent. Corte Cost. n. 134/1973, in *Foro it.*, 1973, I, 2659.

¹⁶ Sent. Corte Cost. n. 114/1977, in *Riv. giur. lav.*, 1977, II, 445.

¹⁷ Cfr. Cass. n. 1181 del 1979.

¹⁸ Cfr. Cass. n. 3478 del 1978, in *Riv. dir. lav.*, 1980, II, 269; Cass. n. 3733 del 1978; Cass. n. 5530 del 1978, in *Mass. Giur. lav.*, 1979, 425; Cass. n. 4456 del 1980, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1980, II, 169; Cass. n. 5450 del 1983; n. 2551 del 1985.

¹⁹ Con riguardo ai centri elettronici o meccanografici: cfr. Cass. n. 447 del 1975 in *Dir. lav.*, 1976, II, 56; n. 1074 del 1978, in *Arch. civ.*, 1978, 754; n. 3324 del 1978; n. 5478 del 1978; n. 1181 del 1979; n. 2742 del 1980; n. 4798 del 1978, in *Not. giur. lav.*, 1979, 104; n. 5530 del 1978, in *Mass. Giur. lav.*, 1979, 425; n. 1177 del 1979, in *Mass. Giur. lav.*, 1979, 424; n. 4792 del 1980, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1981, II, 51; n. 6060 del 1980, in *Mass.*

Questo orientamento dottrinario, favorevole alla estensione della tutela assicurativa anche agli impiegati impegnati nella utilizzazione di macchine fonti di rischio, è supportata da una costante e continua giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 1969 ha stabilito che tutti « i lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine fruiscono della tutela assicurativa a prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante nell'impresa »¹⁴. Conforme a questa pronuncia è la sentenza n. 134 del 1973¹⁵.

Altra interessante pronuncia della Corte Costituzionale riguardante tra l'altro i perforatori e operatori addetti a macchine perforatrici dei centri meccanografici, è la n. 114 del 1977¹⁶.

Essa riprende in pieno il principio esposto precedentemente stabilendo inoltre il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elencazione delle categorie di cui all'art. 4 T.U. del 1965.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, coerente con la linea di pensiero fin qui indicata, si è espressa ripetutamente sulla questione dell'attività manuale, identificabile con il dispendio fisico del lavoratore il quale utilizzi una macchina, apparecchio, impianto fonte di rischio.

La manualità non è altro che diretto contatto con l'apparecchio utilizzato in via professionale e cioè non occasionale o eccezionale, ma sistematica e abituale, anche se non continuativa.

Ai fini dell'applicazione della tutela antinfortunistica bisogna guardare l'effettiva natura delle prestazioni lavorative « a prescindere » dalla qualifica riconosciuta al prestatore a seguito della contrattazione individuale o collettiva¹⁷.

È assai importante, giova ripeterlo, che l'attività manuale (anche se strumentale rispetto all'attività intellettuale) sia svolta con professionalità¹⁸.

Una giurisprudenza di Cassazione, si diceva, molto puntuale nel definire l'applicabilità della tutela anche agli impiegati e nel fissare il concetto di manualità. Il principio comune ricorre inalterato a seconda che si tratti di centri elettronici e meccanografici, centralini, addetti a macchine per uso ufficio, operatori ai terminali, dattilografi ecc.¹⁹.

3. Questa linea di tendenza finora esposta è stata criticata da altra parte della dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza di merito.

Contro, infatti, l'estensione dell'obbligo assicurativo ai prestatori che rivestono la qualifica di impiegato, oltre la ipotesi *ex art. 4, comma 1 n. 1 e comma 3 del T.U. del 1965*, taluni autori²⁰ ritengono che l'art. 4 non faccia che riaffermare « l'inesistenza dell'obbligo assicurativo per tutti i soggetti che non possono essere sussunti sotto la categoria dei prestatori d'opera manuale nel senso che a questa ultima espressione è generalmente attribuita ». Cosicché, l'assicurazione sarebbe prevista soltanto nei confronti di chi svolge un'opera manuale in via prevalente e continuativa ad esclusione degli impiegati salve le eccezioni di legge.

Altri ancora, criticando la teoria del Piccininno (manualità come requisito di carattere oggettivo), ritengono « il requisito della manualità fra gli elementi idonei a determinare la nozione di persona assicurata »²¹.

La giurisprudenza di merito ha negato l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria a coloro che rivestano la qualifica di impiegati in generale²², e più in particolare agli impiegati dei centri meccanografici ed elettronici²³ basando questa seconda ipotesi e le proprie argomentazioni sul fatto che nessun danno può derivare agli operatori, ai perforatori, a coloro che raccolgono dati, ecc. a causa della bassissima tensione che alimenta i circuiti elettronici e dei molteplici dispositivi di sicurezza che entrano in funzione in caso di guasto alle apparecchiature.

4. Altro problema alquanto controverso è la presunzione assoluta di rischio durante la utilizzazione, ad opera del prestatore, di macchine, impianti elettrici e termici. Con riguardo alla sentenza in oggetto osserviamo come la Mag. Marelli abbia ritenuto « insussistente » il pericolo nella pressione dei tassi posti all'esterno del video-terminale e nella rilevazione dei dati risultanti sul video. Ancora, la Società appellando l'impugnazione dell'INAIL contro la sentenza del Pretore, basava le sue argomentazioni, sostenendo la sussistenza dell'obbligo assicurativo solo sul presup-

posto dell'esistenza di una oggettiva possibilità di infortunio, in ciò confortata dalla prevalente giurisprudenza di merito²⁴. Tale linea di pensiero caratterizza anche la decisione del Tribunale il quale anzi, a seguito dei processi tecnologici conseguiti, suggerisce una « lettura aggiornata » della legge contro gli infortuni.

A sua volta la Cassazione, contrastando questo indirizzo fin qui esposto, ha ritenuto che l'uso di macchine mosse da energia inanimata comporta sempre e comunque un rischio, il quale non è annullato nemmeno con l'adozione di spe-

Giur. lav., 1981, 186; n. 523 del 1982, in *Giur. it.*, 1982, fasc. 8, I, Sez. 1, 1164; n. 2936 del 1982; n. 921 del 1982; n. 3064 del 1982; n. 3917 del 1982; n. 3920 del 1982; n. 6532 del 1983.

^{19-bis} Con riguardo ai centralini cfr. Cass. n. 3195 del 1978, in *Mass. Foro it.*, 1978, 612; n. 3325 del 1978, in *Mass. Giur. lav.*, 1978, 740; n. 1177 del 1979, in *Mass. Giur. lav.*, 1979, 424; n. 1181 del 1979; n. 866 del 1982; n. 2087 del 1979, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1979, II, 128; n. 5764 del 1984; n. 2192 del 1985.

Con riguardo a macchine uso ufficio cfr. Cass. n. 1314 del 1979, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1979, II, 49; n. 393 del 1980; n. 910 del 1982; n. 5910 del 1982.

²⁰ V. ad es. LORUSSO, *Considerazioni in merito al requisito della manualità del lavoro ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1970, 486.

²¹ SANCIN, *op. cit.*, p. 330.

²² Vedi in generale: Isp. Lav. Roma 25 settembre 1968 (addebiati alla vendita al dettaglio); Isp. Lav. Varese 13 maggio 1968, in *Mass. Giur. lav.*, 1968, 524, con nota di CANOVI; Isp. Lav. Treviso 23 agosto 1968; Isp. Lav. Genova 5 luglio 1969; Isp. Lav. Trieste 15 settembre 1969 (centralinista); Trib. Genova 4 agosto 1969, in *Mass. Giur. lav.*, 1969, 499; App. Trieste 22 giugno 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 2344; Pret. Varese 21 agosto 1974, in *Orient. giur. lav.*, 1974, 1191; Trib. Milano 2 luglio 1977, in *Orient.*, 1977, 992.

²³ Vedi in particolare: Pret. Torino 14 aprile 1975, in *Giur. it.*, 1977, X, pp. 59-62; Trib. Mantova 1° aprile 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 504; Trib. Mantova, 17 aprile 1977, in *Orient. giur. lav.*, 1977, 1274; Pret. Alessandria 18 giugno 1977, in *Orient. giur. lav.*, 1977, 985; Trib. Alessandria 11 novembre 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 504; Pret. Verona 19 ottobre 1983, in *Resp. civ. prev.*, 1983, 835; Trib. Verona 15 giugno 1984, in *Not. giur. lav.*, 1984, 632; Trib. Bergamo 28 febbraio 1977; Trib. Bergamo 19 febbraio 1977; Pret. Lucca 8 febbraio 1977, in *Orient.*, 1977, 665-668.

²⁴ Cfr. in tal senso: Pret. Vercelli 19 maggio 1980, in *Lav. prev. oggi*, 1980, 2125; Pret. Pistoia 23 gennaio 1980, in *Orient. giur. lav.*, 1980, 481; Trib. Mantova 1° aprile 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 504; Trib. Alessandria 11 novembre 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 504; Trib. Mantova 13 aprile 1977, in *Giust. civ.*, 1978, I, 385; Trib. Bologna 5 novembre 1980, in *Giur. cost.*, 1981, II, 396; Trib. Vercelli 4 giugno 1980, in *Giur. cost.*, 1983, 377; Pret. Roma 8 marzo 1984, in *Giur. cost.*, 1984, I, 1772; Pret. Padova 29 maggio 1984, in *Orient. giur. lav.*, 1984, 1248; Pret. Milano 23 giugno 1977, in *Orient. giur. lav.*, 1977, 984; Pret. Alessandria 18 giugno 1977, in *Orient. giur. lav.*, 1977, 985; Pret. Lucca 8 febbraio 1977, in *Orient. giur. lav.*, 1977, 668; App. Milano 15 aprile 1975, in *Orient. giur. lav.*, 1975, 1171.

ciali congegni di prevenzione. In sostanza l'art. 1 T.U. n. 1124 del 1965 stabilisce, in determinate condizioni, la presunzione assoluta di rischio.

Già in precedenti pronunce, il Supremo Collegio ha ritenuto ai fini assicurativi non essere necessario accertare che l'attività espletata sulle macchine dia luogo concretamente al pericolo di infortunio. Basta accertare, infatti, che l'attività presa in considerazione rientri in una delle categorie « protette » previste dalla legge.

Presunzione assoluta di rischio che da un lato coincide con la adibizione del lavoratore ad una apparecchiatura mossa da energia inanimata, dall'altro prescinde dall'accertamento della effettiva sussistenza di un pericolo e dell'entità dello stesso.

Nel caso specifico, i video-terminali, percorsi da energia elettrica possono ricomprendersi nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici. Cosicché può parlarsi anche per tali apparecchiature di presunzione *iuris et de iure* dell'esistenza del rischio al quale vanno incontro coloro che le utilizzano (operai od impiegati) in via sistematica ed abituale anche se non continuativa e ciò sebbene la tastiera sia percorsa da una corrente continua a 5 volts²⁵.

5. A conclusione di quanto detto finora, è possibile affermare che tutti coloro che vengono a contatto con apparecchiature fonti di rischio (presunto *iuris et de iure* dalla legge), sono beneficiari della tutela antinfortunistica.

Per quanto riguarda i video-terminali, la pressione delle dita sulla tastiera è fonte di rischio in quanto l'operatore nel digitare può prendere la scossa sebbene a bassissima tensione (5 volts al massimo) concretando così l'ipotesi di infortunio.

Ma la rilevazione dei dati sul video effettuata per un certo periodo di tempo al

giorno, per una serie di giorni o mesi può concretare l'ipotesi di malattia professionale?

Sono stati fatti e sono in via di approfondimento una serie di studi che affrontano a carico degli operatori al terminale aspetti di carattere ergonomico (posizione del video, della tastiera, illuminazione ambientale ecc.); di medicina del lavoro (con riguardo alle radiazioni ultraviolette, infrarosse e di radiofrequenza); aspetti oftalmologici (disturbi visivi come bruciore, arrossamento, messa a fuoco dell'occhio, fotofobia ecc.).

Da qualcuno è stato detto che lavorare al terminale è un po' come vedere la televisione: la differenza però esiste se si pensa che la televisione si « guarda », il terminale si « legge ».

Questi non sono altro che brevi cenni di un problema che, stante la crescente diffusione dei video-terminali (ufficio, casa, scuola ecc.) merita di essere valutato ed approfondito in tutti i suoi aspetti, affinché la tutela del prestatore, e dell'uomo in generale, sia la più immediata e la più completa possibile.

CARLO BELVEDERE

²⁵ Cfr. in particolare sui video-terminali Cass. n. 921 del 1982 e n. 908 del 1982.

In generale: n. 3741 del 1978, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1978, II, 198; n. 4798 del 1978 in *Not. giur. lav.*, 1979, 104; n. 1638 del 1979, in *Riv. dir. lav.*, 1980, II, 480; n. 2627 del 1980; n. 2742 del 1980; n. 4918 del 1981; n. 879 del 1982; n. 5764 del 1982; n. 2192 del 1985; n. 4792 del 1980, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1981, II, 51; n. 523 del 1982, in *Orient. giur. lav.*, 1982, 1444.